

CONVENZIONE EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N.311

L'anno duemilaventi addì del mese di,

TRA

il **Comune di Accumoli (Ri)**, di seguito “ente di provenienza”, rappresentato dalla Dott.ssa Giuliana Salvetta, nata ad Amatrice (RI) il 07/08/1972, C.F. SLVGLN72M47A258N, la quale interviene nel presente atto quale Responsabile del Personale del Comune di Accumoli ed esclusivamente per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza dell'Ente datore di lavoro;

E

il **Comune di Cottanello (Ri)**, di seguito “ente utilizzatore”, rappresentato dalla Dott.ssa Sara Giampietri nata a Rieti il 16.02.1976, C.F. GMPSRA76B56H282U, la quale interviene nel presente atto quale Responsabile del Personale del Comune di Cottanello ed esclusivamente per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza dell'Ente datore di lavoro;

PREMESSO CHE:

- L'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che *“I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”*;
- in ordine alla applicazione dell'art. 1 comma 557 della l. 311/2004 gli enti contraenti devono disciplinare le modalità operative per l'utilizzo temporaneo del dipendente di altro ente con atto convenzionale;
- il tetto massimo dell'orario di lavoro di ogni dipendente deve comunque restare entro le 48 ore settimanali, come stabilito dal D.Lgs. n. 66/2003;
- nell'ente che utilizza il dipendente ex art. 1 comma 557 della l. 311/04, la durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 12 ore settimanali;
- ai sensi delle disposizioni di cui sopra, il Comune di Cottanello, con comunicazione datata 6 luglio 2020 prot. n. 2779, ha richiesto, al comune di Accumoli, di poter utilizzare per il periodo dal 20.07.2020 – 31.12.2020 presso quel comune, il dipendente in servizio a tempo determinato del Comune di Accumoli, sig.ra Roberta Marchili, per un tempo di lavoro aggiuntivo pari a n. 12 ore settimanali;
- che il comune di Accumoli, con nota pervenuta al protocollo comunale in data 08.07.2020, acquisita con numerazione 2822, ha autorizzato l'utilizzo temporaneo in convenzione ex art. 1 comma 557 l. 311/04 della dipendente Roberta Marchili, per numero 12 ore settimanali per il periodo 20.07.2020-31.12.2020;

- che la sig.ra Roberta Marchili, con nota pervenuta al prot. comunale in data 08.07.2020 acquisita con numerazione n. 2823, ha confermato la sua disponibilità a prestare l'attività lavorativa per numero 12 ore settimanali oltre l'orario ordinario dalla stessa svolto per l'ente di appartenenza per il periodo 20.07.2020-31.12.2020;
- che il comune di Cottanello, con deliberazione di g.c. n. 25 del 08.07.2020 ha approvato il presente schema di convenzione;
- che il comune di Accumoli, con deliberazione di g.c. n. _____ del _____ ha approvato il presente schema di convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità di utilizzo per un tempo determinato da parte dell'ente utilizzatore, Comune di Cottanello, del dipendente in servizio a tempo pieno, presso il Comune di Accumoli, Sig.ra Roberta Marchili in qualità di istruttore contabile Cat. C, p.e. C1, per lo svolgimento delle funzioni, relative al profilo professionale di appartenenza, di supporto all'Ufficio Amministrativo e all'ufficio Finanziario dell'ente utilizzatore.

ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data del 20.07.2020 e termina il 31.12.2020.

Essa potrà essere eventualmente rinnovata per espressa volontà dei competenti organi degli enti sottoscrittori della convenzione e previo consenso del dipendente, senza ulteriore atto convenzionale.

ART. 3 – Status giuridico del dipendente

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4 – Utilizzo del dipendente

L'ente di provenienza autorizza l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente per un tempo di lavoro pari a n. 12 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Art. 5 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro del dipendente utilizzato ex art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, sarà così articolato: lunedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 e giovedì dalle ore 8,15 alle ore 17,45. La suddetta articolazione è flessibile e dunque variabile a mezzo di mera comunicazione, anche orale, tra i Responsabili del servizio personale degli enti in relazione alle esigenze di servizio delle Amministrazioni. Le prestazioni lavorative rese al Comune di Cottanello non dovranno interferire con i doveri di ufficio e non dovranno creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con l'amministrazione di Accumoli, ove il lavoratore è tenuto a prestare il proprio servizio per 36 ore settimanali. Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, oppure mediante compilazione di foglio presenze da vistare da parte del Responsabile del Personale dell'Ente, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

ART. 6 – Gestione del rapporto di lavoro

La titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo al Comune di Accumoli a cui compete la gestione di tutti gli istituti connessi al servizio (assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, congedi).

Le ferie sono autorizzate dal Comune di Accumoli. Il dipendente, in ogni caso, è considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione.

In caso di malattia, ferie, aspettativa o congedo, il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità di cui alla vigente normativa, al Comune di Accumoli e per conoscenza al Comune di Cottanello, nel rispetto delle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni.

Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente, l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

ART. 7 – Trattamento economico

Il dipendente, fatti salvi i successivi miglioramenti, conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento presso l'ente di provenienza, che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti.

L'ente utilizzatore provvederà a corrispondere direttamente al lavoratore un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza, per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore e, comunque, per un massimo di n. 12 ore settimanali e curerà i conseguenti rapporti con gli enti previdenziali ed assistenza.

ART. 8 – Scioglimento

La convenzione si scioglie in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

a) deliberazione di entrambi gli Enti con cui verrà definita la data concordata di scioglimento (scioglimento consensuale);

b) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni; in tale caso, gli effetti dello scioglimento decorrono dal 31° giorno dalla comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso, esecutiva;

c) volontà in tal senso manifestata formalmente dal dipendente, supportata da motivazione e comunicata ad entrambe le Amministrazioni Comunali.

ART. 9 – Clausole finali e di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Comune di Accumoli

in persona del Responsabile p.t.

Dott.ssa Giuliana Salvetta

Comune di Cottanello

in persona del Responsabile p.t.

Dott.ssa Sara Giampietri